

Raccomandazione 203

RACCOMANDAZIONE SU MISURE COMPLEMENTARI PER LA SOPPRESSIONE EFFETTIVA DEL LAVORO FORZATO¹

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28 maggio 2014 per la sua centotreesima sessione;

Avendo adottato il Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 — di seguito «il Protocollo»;

Avendo deciso di adottare diverse proposte per sopperire alle lacune nell'applicazione della Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930 — di seguito «la Convenzione» —, e ribadendo che le misure di prevenzione e di protezione, e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l'indennizzo e la riabilitazione, sono necessari per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una raccomandazione a complemento della Convenzione e del Protocollo,

adotta, oggi undici giugno duemilaquattordici, la raccomandazione seguente che verrà denominata Raccomandazione sul lavoro forzato (misure complementari) del 2014.

1. I Membri, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori come pure con altri gruppi interessati, dovrebbero stabilire o rafforzare, a seconda delle necessità:

- a) politiche e piani di azione nazionali contenenti misure con scadenza prefissata, fondate su un approccio attento ai fanciulli e al principio di uguaglianza tra uomini e donne, per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma, attraverso la prevenzione, la protezione e l'accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l'indennizzo delle vittime, e la repressione degli autori;
- b) autorità competenti, come i servizi di ispezione del lavoro, le istituzioni giudiziarie e gli organismi nazionali o altri meccanismi istituzionali competenti in materia di lavoro forzato o obbligatorio, in grado di assicurare l'elaborazione, il coordinamento, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e dei piani di azione nazionali.

2. (1) I Membri dovrebbero regolarmente raccogliere, analizzare e diffondere informazioni e dati statistici affidabili, imparziali e dettagliati, disaggregati secondo criteri rilevanti, come il sesso, l'età e la cittadinanza, sulla natura e sull'estensione del lavoro forzato o obbligatorio, il che permetterebbe una valutazione dei progressi conseguiti.

(2) Trattandosi di dati personali, andrebbe rispettato il diritto alla protezione della vita privata.

PREVENZIONE

3. I Membri dovrebbero prendere misure preventive che comprendano:

- a) il rispetto, la promozione e la realizzazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro;
- b) la promozione della libertà sindacale e della contrattazione collettiva, per permettere ai lavoratori a rischio di iscriversi alle organizzazioni dei lavoratori.

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

- c) programmi per combattere la discriminazione che accresce la vulnerabilità al lavoro forzato o obbligatorio;
- d) iniziative di lotta contro il lavoro minorile e di promozione delle opportunità di educazione per i fanciulli, maschi e femmine, per proteggerli dal rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
- e) azioni per conseguire gli obiettivi del Protocollo e della Convenzione.

4. Tenendo conto della propria situazione nazionale, i Membri dovrebbero prendere le misure preventive più efficaci, come:

- a) una azione contro le cause profonde della vulnerabilità dei lavoratori al lavoro forzato o obbligatorio;
- b) campagne mirate di sensibilizzazione, rivolte in particolare a coloro che sono più esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, per informarle, fra l'altro, sul modo in cui possono proteggersi contro pratiche di assunzione e di reclutamento fraudolenti o abusive, sui loro diritti e sulle loro responsabilità sul lavoro, e sul modo in cui essi possono ottenere una assistenza in caso di bisogno;
- c) campagne mirate di sensibilizzazione relative alle sanzioni in caso di violazione del divieto di lavoro forzato o obbligatorio;
- d) programmi di formazione professionale rivolti alle popolazioni a rischio, per accrescere l'occupabilità come pure le capacità e le possibilità di guadagno;
- e) una azione per garantire che la legislazione nazionale relativa al rapporto di lavoro copra tutti i settori dell'economia e che venga effettivamente applicata. L'informazione rilevante relativa alle condizioni di impiego andrebbe specificata in modo adeguato, verificabile e facilmente comprensibile, preferibilmente nella forma di un contratto di lavoro scritto, conformemente alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi;
- f) le garanzie di sicurezza sociale di base che comprendono la protezione sociale nazionale di base, così come prevista dalla Raccomandazione (n. 202) sulla protezione sociale di base del 2012, per ridurre la vulnerabilità al lavoro forzato o obbligatorio;
- g) servizi di orientamento e di informazione per i migranti, alla partenza e all'arrivo, perché essi siano meglio preparati a lavorare e a vivere all'estero, per sensibilizzarli alle situazioni di tratta per lavoro forzato e permettere loro una migliore comprensione di questo fenomeno;
- h) politiche coerenti, come politiche per l'occupazione e per la migrazione per lavoro, che prendano in considerazione i rischi ai quali sono confrontati specifici gruppi di migranti, ivi compresi quelli in situazione irregolare, e che incidano sulle circostanze che possono portare a situazioni di lavoro forzato;
- i) la promozione di sforzi coordinati da parte degli organismi governativi competenti con quelli di altri Stati, per permettere una migrazione sicura e regolare, e per prevenire la tratta delle persone, ivi compreso sforzi coordinati per regolamentare, autorizzare e controllare l'attività dei reclutatori e della agenzie per l'impiego, e per eliminare le spese di reclutamento imputati ai lavoratori, in modo da prevenire la servitù per debiti e altre forme di costrizione economica;
- j) nell'assolvere i propri obblighi in virtù della Convenzione di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, orientare e sostenere i datori di lavoro e le imprese, perché esse prendano misure efficaci per identificare, prevenire e attenuare i rischi di lavoro forzato o obbligatorio, e per rendere conto sul modo in cui esse affrontano i rischi di lavoro forzato o obbligatorio nelle proprie attività o nei prodotti, nei servizi o nelle attività alle quali essi possano essere direttamente collegati.

PROTEZIONE

5. (1) Andrebbero fatti sforzi mirati per identificare e liberare le vittime del lavoro forzato o obbligatorio.

(2) Andrebbero prese misure di protezione per le vittime del lavoro forzato o obbligatorio. Queste misure non dovrebbero essere subordinate alla volontà della vittima di cooperare in una procedura penale o in altre procedure.

(3) Si possono prendere misure per incoraggiare le vittime a cooperare all'identificazione e alla condanna degli autori delle infrazioni.

6. I Membri dovrebbero riconoscere il ruolo e le capacità delle organizzazioni dei lavoratori e di altre organizzazioni interessate in materia di sostegno e di assistenza alle vittime di lavoro forzato o obbligatorio.

7. I Membri, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, dovrebbero prendere le misure necessarie perché le autorità competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.

8. Per eliminare gli abusi e le pratiche fraudolenti dei reclutatori e delle agenzie per l'impiego, i Membri dovrebbero prendere misure come:

- a) eliminare le spese di reclutamento imputate ai lavoratori;
- b) esigere contratti trasparenti che definiscano chiaramente le condizioni di impiego e di lavoro;
- c) stabilire meccanismi adeguati e accessibili di trattamento delle denunce;
- d) imporre sanzioni adeguate;
- e) regolamentare o autorizzare questi servizi.

9. Tenendo conto della propria situazione nazionale, e per rispondere ai bisogni di tutte le vittime, sia per quanto riguarda l'assistenza immediata, sia per quanto riguarda il loro ristabilimento e la loro riabilitazione di lungo termine, i Membri dovrebbero prendere le misure di protezione più efficaci come:

- a) ragionevoli sforzi per proteggere la sicurezza delle vittime del lavoro forzato o obbligatorio, come pure dei membri delle loro famiglie e dei testimoni, a seconda delle necessità, ivi compreso la protezione contro ogni atto di intimidazione e ogni forma di rappresaglia per l'esercizio dei loro diritti, in virtù della legislazione nazionale applicabile o della loro cooperazione nel quadro di una procedura giudiziaria;
- b) un alloggio adeguato e appropriato;
- c) cure sanitarie, ivi compresa l'assistenza medica e psicologica, con misure speciali di riabilitazione per le vittime di lavoro forzato o obbligatorio, incluse quelle che hanno anche subito violenze sessuali;
- d) un aiuto materiale;
- e) la protezione della vita privata e dell'identità;
- f) un aiuto sociale e economico, ivi compreso l'accesso ad opportunità di educazione e di formazione e l'accesso al lavoro dignitoso.

10. Le misure di protezione destinate ai fanciulli vittime di lavoro forzato o obbligatorio dovrebbero prendere in considerazione i bisogni particolari e l'interesse superiore del fanciullo che,

oltre alle protezioni previste dalla Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999, dovrebbero includere:

- a) l'accesso all'educazione per le ragazze e per i ragazzi;
- b) la nomina di un tutore o di un altro rappresentante, se necessario;
- c) una presunzione di status minorile, in attesa della verifica dell'età, qualora sia incerta l'età della persona ma che esistano ragioni di pensare che essa sia minore di 18 anni;
- d) sforzi per reintegrare i fanciulli nella propria famiglia o, qualora lo richieda l'interesse superiore del fanciullo, l'affidamento ad una famiglia.

11. Tenendo conto della propria situazione nazionale, i Membri dovrebbero prendere le misure di protezione più efficaci per i migranti vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dal loro status giuridico sul territorio nazionale, in particolare:

- a) qualora esistano ragionevoli motivi di pensare che la persona interessata sia vittima di lavoro forzato o obbligatorio, concederle un periodo di riflessione e di recupero per permetterle di prendere una decisione ben informata rispetto alle misure di protezione e alla partecipazione in procedure giudiziarie; durante questo periodo, la persona verrà autorizzata a restare sul territorio dello Stato Membro interessato;
- b) concedere alla persona interessata un titolo temporaneo o permanente di soggiorno e l'accesso al mercato del lavoro;
- c) misure che facilitino il rimpatrio sicuro e preferibilmente volontario.

MECCANISMI DI RICORSO E DI RISARCIMENTO, COME L'INDENNIZZO E L'ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

12. I Membri dovrebbero prendere misure per garantire che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio abbiano accesso alla giustizia e ad altri meccanismi di ricorso e di risarcimento efficaci e adeguati, come l'indennizzo per il pregiudizio morale e materiale subito, ivi compreso attraverso:

- a) la garanzia, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, che tutte le vittime, da sole o con l'intermediazione di un rappresentante, abbiano accesso effettivo ai tribunali o ad altri meccanismi di composizione delle controversie per presentare ricorsi ai fini di risarcimento dei danni con interessi;
- b) disposizioni che prevedano che le vittime possano richiedere dai responsabili delle infrazioni il risarcimento dei danni con interessi, ivi compreso per i salari non corrisposti e per i contributi obbligatori di sicurezza sociale non versati;
- c) la garanzia dell'accesso ai sistemi adeguati esistenti di indennizzo;
- d) l'informazione e il consiglio alle vittime sui propri diritti e sui servizi disponibili, in una lingua che sia loro comprensibile, come pure l'accesso ad una assistenza giuridica, preferibilmente gratuita;
- e) disposizioni che prevedano che tutte le vittime, sia nazionali sia straniere, del lavoro forzato o obbligatorio perpetrato in uno Stato Membro, possano presentare in questo Stato i ricorsi amministrativi o giudiziari, civili o penali, adeguati, indipendentemente della propria presenza o del proprio status giuridico in questo Stato, a seconda dei casi, in virtù di regole procedurali semplificate.

CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE

13. I Membri dovrebbero prendere disposizioni per rafforzare l'applicazione della legislazione nazionale e delle altre misure, in particolare:

- a)* dotare le autorità competenti, come i servizi di ispezione del lavoro, delle competenze, delle risorse e dei mezzi di formazione necessari a permettere loro di fare applicare effettivamente la legislazione e di cooperare con altre organizzazioni interessate per la prevenzione e per la protezione delle vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
- b)* prevedere, oltre le sanzioni penali, l'imposizione di altre sanzioni, come la confisca dei profitti ricavati dal lavoro forzato o obbligatorio e di altri beni, conformemente alla legislazione nazionale;
- c)* in base all'articolo 25 della Convenzione e al comma b) qui sopra, garantire che le persone morali possano essere ritenute responsabili di violazione del divieto di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio;
- d)* intensificare gli sforzi nell'ambito dell'identificazione delle vittime, anche attraverso la definizione di indicatori del lavoro forzato o obbligatorio che possano essere utilizzati dagli ispettori del lavoro, dalle forze dell'ordine, dagli agenti dei servizi sociali, dagli agenti dei servizi dell'immigrazione, dal pubblico ministero, dai datori di lavoro, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, dalle organizzazioni non governative e dagli altri attori interessati.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

14. La cooperazione internazionale andrebbe rafforzata tra i Membri e con le organizzazioni internazionali e regionali interessate, che dovrebbero prestarsi mutua assistenza per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare attraverso:

- a)* il rafforzamento della cooperazione internazionale tra le istituzioni incaricate dell'applicazione della legislazione del lavoro oltre che di quella relativa all'applicazione del diritto penale;
- b)* la mobilitazione di risorse per i programmi di azione nazionali come pure per la cooperazione e l'assistenza tecnica internazionale;
- c)* la mutua assistenza giudiziaria;
- d)* la cooperazione per combattere e prevenire il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio da parte del personale diplomatico;
- e)* una mutua assistenza tecnica, con scambio di informazioni e condivisione delle buone pratiche e degli insegnamenti ricavati dalla lotta contro il lavoro forzato o obbligatorio.